



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE E IL COMUNE DI ALGHERO

PER LA GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI DI ALGHERO

L'anno 2009, il giorno _____ del mese di _____ in Cagliari, presso _____

tra

La Regione Autonoma della Sardegna, di seguito "Regione", legalmente rappresentata da

e

l'Amministrazione comunale di Alghero, di seguito "Comune di Alghero" o "ente convenzionato",
nella persona _____

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n _____ è stato stabilito, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, di affidare provvisoriamente la gestione del Centro Congressi di Alghero al Comune di Alghero, attraverso apposita convenzione di gestione prevedendo che le relative spese facciano carico alla Regione e in quota parte al Comune di Alghero;
- che in relazione alla copertura delle predette spese da parte della Regione l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 ha disposto per l'esercizio finanziario 2008 lo stanziamento di 500.000 euro, iscritto alla rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici, capitolo SC01.0956 (UPB S01.05.002), destinato "alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero, comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro";
- che il Comune di Alghero, a seguito degli incontri intervenuti tra l'Assessore regionale dei lavori pubblici e il Sindaco della città, e da ultimo con nota 22 gennaio 2009 ha per le vie brevi espresso l'assenso a gestire in via provvisoria il predetto Centro contribuendo ad una quota delle spese di gestione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____, occorre provvedere a stipulare apposita convenzione di gestione con il Comune di Alghero.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

La Regione affida per un anno la gestione del Centro congressi di Alghero, comprese le relative aree esterne, unitamente alle funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, con contestuale concessione in comodato del relativo immobile, meglio individuato nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto, al Comune di Alghero che accetta.

L'immobile, con relativi impianti funzionanti ed adeguati alla vigente normativa, viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, come risulta nel verbale di consistenza e nel certificato di collaudo depositati agli atti della Regione e che le parti dichiarano di ben conoscere per averlo sottoscritto previo sopralluogo.

Alla scadenza dell'anno di gestione l'immobile è ceduto in proprietà al Comune di Alghero prezzo simbolico di 1 euro. A tal fine il comune di Alghero assume nell'anno di gestione le opportune iniziative, anche in accordo con altri enti territoriali e soggetti pubblici, per l'individuazione delle forme di gestione definitiva del Centro Congressi anche con l'apporto del capitale privato.

Articolo 2

Scopo

L'immobile è destinato ad attività e iniziative culturali, artistiche, musicali, di spettacolo e congressuali. L'immobile è altresì destinato ad iniziative di formazione ed informazione del pubblico compresa la scuola.

A tal fine il Comune di Alghero, anche d'intesa con la Regione, ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla città e al territorio, che svolgono attività teatrale e musicale. Ricerca e promuove altresì rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività del Centro.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 3

Durata

La convenzione ha durata di un anno decorrente dalla sua sottoscrizione. Se ne potrà disporre il rinnovo di comune intesa da formalizzarsi prima della scadenza qualora alla scadenza dell'anno di gestione non siano state individuate dal Comune di Alghero, pur esperite le opportune iniziative, le forme di gestione definitiva del complesso.

Articolo 4

Recesso anticipato

Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa formale comunicazione, se suffragata da adeguata motivazione, da recapitarsi almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di gestione.

Articolo 5

Uso e custodia dei beni

I beni messi a disposizione dovranno essere utilizzati con diligenza ed esclusivamente per lo scopo destinati con il presente atto.

Il Comune di Alghero è costituito custode dei beni e come tale è responsabile verso la Regione proprietaria e verso terzi dei danni derivanti per sua colpa, trascuratezza e abuso.

L'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto riscontrato all'inizio del comodato, con divieto di apportarvi modifiche strutturali senza il preventivo assenso della proprietà.

Gli arredi e le attrezzature, risultanti all'inizio del presente rapporto, potranno subire il normale deperimento derivante dal loro uso ordinario; eventuali aggiunte rimangono di proprietà dell'ente convenzionato, fatta salva la possibilità alla scadenza del rapporto di concordare la cessione alla regione secondo il valore stimato.

Articolo 6

Modalità di gestione

L'ente convenzionato si impegna ad utilizzare il bene secondo le esigenze ritenute più idonee al perseguimento dei fini indicati al precedente articolo 2.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

È consentita la messa a disposizione di terzi della struttura, fermo restando la responsabilità dell'ente convenzionato e sempre per i fini cui è destinata. In tal caso potrà essere richiesto un corrispettivo nella misura massima concordata con la Regione.

La Regione concorda con il comune di Alghero l'uso della struttura per manifestazioni proprie, compatibilmente con le manifestazioni già programmate dallo stesso comune.

Articolo 7

Sicurezza

Il Comune di Alghero si obbliga:

- a) al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D.Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, al rispetto delle norme di sicurezza che regolano l'accesso e la praticabilità del palcoscenico;
- b) a fornire la propria valutazione dei rischi comprensiva del Manuale di Sicurezza per i dipendenti, sia tecnici che amministrativi e quanti, a titolo contrattuale con l'Ente convenzionato, operano all'interno del Centro Congressi, secondo i dettami del D.Lgs. n. 626 del 19/9/1994 e successive integrazioni e modifiche;
- c) alla verifica e alla prova, prima di ogni spettacolo, dell'impianto elettrico di emergenza;
- d) alla verifica trimestrale delle funi, cavi e catene utilizzati nell'area di spettacolo;
- e) a rispettare la capienza massima del Centro Congressi e la normativa che regola l'agibilità del Centro Congressi secondo le disposizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;
- f) ad assumere le funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi di legge e a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato.

Lo stesso comune effettua le verifiche periodiche relativamente a:

- a) impianto elettrico generale;
- b) prova trimestrale della piena funzionalità dell'impianto di allarme antincendio con verifica dei singoli rilevatori di fumo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 8

Garanzia assicurativa

Per la durata della presente convenzione, è fatto obbligo all'ente convenzionato di stipulare una assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi.

L'ente convenzionato dovrà inoltre assolvere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali relativi al personale utilizzato.

Articolo 9

Stato della struttura

L'ente convenzionato è tenuto a produrre alla Regione una relazione contenente i dati relativi alla conduzione generale della struttura ed in particolare riguardante:

- stato della struttura;
- stato degli arredi e delle attrezzature;
- interventi manutentivi effettuati o da effettuare;
- carenze riscontrate dall'utenza, dalle compagnie e disservizi eventualmente manifestati.

Articolo 10

Oneri

Sono a carico della Regione, al netto degli eventuali introiti previsti dal precedente articolo 6, gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria nei limiti dello stanziamento di 500.000 euro, iscritto per il 2008 alla rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici, capitolo SC01.0956 (UPB S01.05.002), destinato "alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero, comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro".

Il Comune di Alghero partecipa a sua volta agli oneri finanziari per la manutenzione e gestione del Centro Congressi con un apporto finanziario di _____euro, iscritto _____;

Il contributo finanziario della Regione, a carico sullo stanziamento di cui al precedente primo comma, verrà erogato all'ente convenzionato con le seguenti modalità:

- a) per il 25% all'atto della sottoscrizione del presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) per le restanti quote del 30%, e la residua quota del 15%, per spese sostenute pari al 90% degli acconti ricevuti, nel rispetto della percentuale di partecipazione della Regione alle spese complessive di cui sopra ed al netto degli introiti di cui al precedente art. 6, sulla base di apposita certificazione del legale rappresentante dell'ente convenzionato.

La Regione si riserva di effettuare le opportune verifiche presso l'Amministrazione comunale di Alghero al fine di accertare la corrispondenza delle spese indicate ai fini del rimborso con quelle effettivamente sostenute dall'ente.

Articolo 11

Verifica e controllo

Alla Regione competono la verifica e il controllo in ordine:

- a) alla gestione e realizzazione del programma di attività oggetto della presente convenzione, allo scopo di garantire ed assicurare il rispetto ed il corretto impiego di criteri finalizzati alla massima trasparenza e imparzialità nei confronti del pubblico;
- b) allo stato di cura dell'edificio, degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione e di cui all'inventario sottoscritto da entrambe le parti e aggiornato alla data dell'approvazione della presente convenzione.

Articolo 12

Spese contrattuali

Tutte le spese, attuali e future, inerenti alla stipulazione e registrazione della presente convenzione, sono poste a carico della Regione e fanno capo agli oneri finanziari di cui all'articolo 10 della presente convenzione.

Articolo 13

Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti convengono sulla competenza del foro di Cagliari.